

COMUNE DI MONDAVIO

REGOLAMENTO COMUNALE

per la disciplina delle attività di barbiere,
parrucchiere e affini

(Legge 14 febbraio 1963, n. 161)

(Legge 23 dicembre 1970, n. 1142)

(Legge 17 agosto 2005 n. 174)

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 19.12.2008

CAPO I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

Sono soggetti alla disciplina del presente regolamento tutti coloro che, sia come imprese individuali sia in forma societaria di persone o di capitali, esercitano *l'attività di acconciatore*, e affini, attività comprendente tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli ivi compresi i trattamenti tricologici complementari che non implicino prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare, sia in pubblico locale o in locale annesso alla propria abitazione o presso il domicilio dei clienti o presso enti, istituti, uffici e associazioni, anche a -titolo gratuito.

Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi indicati al comma 1, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico

Art. 2

Obbligo dell'autorizzazione

Le attività di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, e 17 agosto 2005, n. 174, è soggetta alla sola dichiarazione di inizio attività, da presentare al comune ai sensi della normativa vigente.

Art. 3

D.I.A.

L'inizio dell'attività a seguito di presentazione di D.I.A. è subordinata agli accertamenti previsti dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificato dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, secondo le norme procedurali contenute negli articoli seguenti, e sotto l'osservanza delle prescrizioni igieniche e sanitarie stabilite nel presente regolamento.

Art. 4

Diniego

Il provvedimento del Dirigente di sospensione dell'inizio dell'attività deve essere motivato e notificato al richiedente entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Contro i provvedimenti del Dirigente di sospensione dell'inizio dell'attività è ammesso ricorso secondo le disposizioni delle leggi vigenti, al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla loro notificazione.

Art. 5

Natura e limiti della D.I.A.

La D.I.A. si intende valida per l'intestatario della stessa per un determinato esercizio, che potrà essere per uomo, per signora o misto e per i locali in essa indicati. I locali nei quali le attività autorizzate potranno essere esercitate, dovranno essere specificati nella comunicazione medesima.

Nel caso di impresa gestita in forma societaria l'inizio dell'attività è subordinata all'accertamento della qualificazione professionale della maggioranza dei soci, quando si tratta di impresa avente i requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, o della persona che assume la direzione dell'azienda quando si tratti di imprese diverse da quelle previste dalla legge n. 860.

Ogni cambiamento nella persona del titolare da luogo a nuova D.I.A., da presentarsi con le stesse modalità della D.I.A. originaria.

In caso di trasferimento della sede dell'esercizio o di variazione del numero o nella destinazione dei locali, dovrà presentarsi nuova D.I.A., previo accertamento dei soli requisiti igienici dei locali, secondo le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 6

Termine e validità dell'autorizzazione

“soppresso”

Art. 7

Commissione Comunale consultiva

“soppresso”

CAPO II.

NORME PER IL RILASCIO E L'ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 8

Domanda

“soppresso”

Art. 9

Requisiti per lo svolgimento dell'attività

1. Le attività di cui al presente Regolamento possono essere esercitate in forma di impresa individuale e di impresa societaria da iscrivere al Registro Imprese di cui alla Legge 29/12/1993 n. 580 e s.m.i. o all'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'art. 5 della Legge 08/08/1985 n. 443 qualora presentino i requisiti previsti dalla legge medesima.

*2. Lo svolgimento dell'attività di **acconciatore**, dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia e della qualificazione professionale conseguita ai sensi degli artt. 3, 6 e 7 delle legge 17/08/2005 n.174.*

Detta qualificazione professionale deve essere posseduta:

*- **in caso di ditta individuale**: dal titolare nel caso di impresa artigiana oppure dal titolare o dal*

Direttore tecnico nel caso in cui non si tratti di una impresa artigiana;

*- **in caso di impresa societaria avente i requisiti di cui alla Legge 08/08/1985 n.443**: da almeno un socio partecipante all'attività;*

*- **in caso di impresa societaria, diversa da quelle di cui alla Legge 08/08/1985 n.443**: dal Direttore tecnico.*

Art. 10

Accertamento della qualificazione professionale del richiedente oppure del titolare o del direttore dell'azienda

Alla stessa Commissione provinciale per l'artigianato dovrà pure, in ogni caso, essere richiesta la certificazione relativa al possesso della qualificazione professionale da parte del richiedente l'autorizzazione, o del titolare o del direttore dell'azienda.

La qualificazione professionale si intende conseguita dal richiedente l'autorizzazione o dall'eventuale direttore d'azienda, se costui sia, ovvero sia stato, già titolare di un esercizio di barbiere o parrucchiere o mestiere affine, iscritto in un albo provinciale delle imprese artigiane; oppure se presti o abbia già prestato la sua opera professionale qualificata presso un'impresa di barbiere o di parrucchiere o mestiere affine, iscritta in un albo provinciale delle imprese artigiane, in qualità di dipendente o di collaboratore.

L'accertamento di quest'ultima condizione spetta alla commissione provinciale per l'artigianato, la quale rilascia la relativa certificazione previa indagine circa l'effettività del precedente esercizio professionale qualificato.

Si ritiene comunque conseguita la qualificazione professionale per esercitare l'attività di acconciatore con il conseguimento di apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:

a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni;

b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.

2. Il corso di formazione teorica di cui alla lettera b) del comma 1 può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.

3. Il periodo di inserimento, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.

4. Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

5. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui al presente articolo.

6. L'attività professionale di acconciatore può essere esercitata dai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea in conformità alle norme vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali nel quadro dell'ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

Art. 11

Accertamenti igienico – sanitari

(Art. 2 lett. b) della legge 23 dicembre 1970, n. 1142)

L'Ufficio comunale promuoverà, inoltre, da parte dell'Ufficiale sanitario, l'accertamento dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività, e della idoneità sanitaria delle persone che saranno addette all'esercizio.

Art. 12 Requisiti igienici dei locali

I locali degli esercizi delle attività di barbiere, parrucchiere da uomo e da signora ed affini di cui all'art. 1 del presente regolamento devono soddisfare alle seguenti condizioni igieniche:

a) nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori, i pavimenti e le pareti fino all'altezza di almeno m. 1,50, dovranno essere costituiti o rivestiti di materiali impermeabili e lavabili, che consentano la necessaria pulizia e disinfezione ;

b) nei locali di lavoro devono esistere lavandini fissi (uno per ogni posto-cliente) ad acqua corrente e potabile, per l'uso diretto dei clienti, per la pulizia dei ferri e di ogni altra attrezzatura. Tali lavandini devono essere provvisti di adatto sistema per lo smaltimento delle acque di rifiuto o per la loro raccolta, nel caso che non vi sia possibilità di immissione delle acque stesse nella rete di fognatura. In nessun caso, comunque, le acque di scarico potranno essere riversate sul suolo pubblico ;

e) gli esercizi nei quali si usano solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un retrobottega o, comunque, di un locale separato per la conservazione delle sostanze suddette in appositi recipienti, ed essere adeguatamente aereati per un facile e rapido ricambio di aria.

Art. 13

Esercizi posti in località prive di acquedotto

Nei locali degli esercizi posti in località eccentriche, prive di acquedotto, può essere riconosciuta, a giudizio dell'Ufficiale sanitario, l'idoneità igienica degli stessi, in difetto del requisito di cui alla lettera b) del precedente articolo, fermo restando il principio della massima possibile pulizia dei locali e dei lavoranti e della igiene dei clienti.

Art. 14

Esercizi misti

Gli esercizi misti, per uomo e signora, devono disporre di appositi reparti distinti, adiacenti ed intercomunicanti, ma con ingresso separato.

Art. 15

Divieto di esercizio delle attività in forma ambulante

(Art. 1 legge 23 dicembre 1970, n. 1142)

Le attività disciplinate dal presente regolamento non possono svolgersi in forma ambulante.

Art. 16

Arredamento e suppellettili degli esercizi

Tutti gli esercizi relativi alle attività previste dal presente regolamento devono essere dotati di una cassetta a perfetta chiusura, lavabile e disinfettabile, per contenere la biancheria usata, e di un armadio con sportelli per la conservazione di quella pulita, nonché di una cassetta, pure a perfetta chiusura, per la raccolta delle immondizie.

Il mobilio e l'arredamento dei locali devono essere semplici e tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione.

Art. 17

Attrezzatura e corredo degli esercizi

Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e accappatoi in numero sufficiente onde poter essere ricambiati per ogni servizio ; di rasoi, forbici, pennelli ed accessori in proporzione alla importanza dell'esercizio stesso e al numero dei lavoranti ; nonché di una cassetta contenente medicinali per il pronto soccorso.

Gli esercizi dei barbieri e dei parrucchieri devono essere forniti di comodi sedili imbottiti, con appoggia-capo da coprire con carta impermeabile, da rinnovarsi ad ogni servizio.

Art. 18

Determinazione delle distanze minime di nuovi esercizi da quelli preesistenti
(Art. 2 lett. d) della legge 23 dicembre 1970, n. 1142)

“soppresso”

Art. 19

Accertamento delle distanze ad opera della polizia municipale
(Art. 2 lett. d) della legge 23 dicembre 1970, n. 1142)

“soppresso”

Art. 20

Requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati nelle attività soggette ad autorizzazione

Nelle attività soggette ad autorizzazione, secondo le norme del presente regolamento, dovrà, in ogni caso, essere evitato l'impiego di procedimenti, di prodotti e di attrezzi non conformi alle comuni norme di igiene e che possano comunque recare pregiudizio alla salute dei clienti e dei lavoranti.

Art. 21

Libretto di idoneità sanitaria

Il personale di lavoro e di assistenza di ambo i sessi, compreso il proprietario e le persone della famiglia che eventualmente lo coadiuvano nell'esercizio della sua professione, devono essere muniti del libretto di idoneità sanitaria rilasciato dall'Ufficiale sanitario ai sensi dell'art. 262

del T. U. delle leggi sanitarie, modificato con l'art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, dal quale risulti la immunità da malattie infettive e diffuse.

I libretti di idoneità sanitaria delle persone suddette devono essere tenuti in custodia dal conduttore del negozio, per essere esibiti ad ogni richiesta della autorità sanitaria e sono soggetti a rinnovazione annua, previa visita sanitaria di controllo da praticarsi sempre a cura dell'Ufficiale sanitario.

Art. 22

Norme igieniche

Al titola/e dell'autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente :

a) l'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente con mezzi suggeriti od approvati dall'Ufficio comunale di igiene ;

b) i rasoi e gli altri ferri taglienti del mestiere devono essere tenuti sempre accuratamente puliti e, prima dell'uso, devono essere immersi in alcool denaturato o in altra sostanza disinfettante riconosciuta idonea allo scopo dall'Ufficio comunale di igiene. Durante l'uso, essi devono essere ripuliti su carta sterile o sulla quale sia stata cosparsa sostanza disinfettante in polvere ;

e) nelle attività di manicure e pedicure, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata ;

d) dopo la rasatura della barba deve sempre essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua corrente e la superficie rasata deve essere spruzzata con soluzione alcoolica al 50% o con altri appositi, idonei preparati disinfettanti;

e) le spazzole che servono per i capelli devono essere ogni giorno accuratamente lavate e disinfettate ;

f) tutti gli attrezzi, in genere, occorrenti per l'attività devono essere sempre tenuti con la massima pulizia e, ove la loro natura lo richieda, disinfettati.

Art. 23

Pulizia del personale

Il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia ed igiene, con speciale riguardo alle mani ed alle unghie, e indossare una vestaglia bianca abbottonata, con maniche chiuse al polso.

Prima di iniziare ciascun servizio, ed alla presenza del cliente, l'addetto al servizio deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone.

Art. 24

Impiego di solventi

I procedimenti tecnici di lavorazione, nei quali vengano impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide ed abbondanti aereazioni dell'ambiente.

Durante le applicazioni o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili, deve essere evitato che nell'esercizio siano accese fiamme o si fumi.

Art. 25

Difesa dei locali contro le mosche

E' fatto obbligo ai titolari degli esercizi oggetto del presente regolamento di osservare e fare osservare esattamente tutte le norme legislative, i regolamenti e le ordinanze emanate dalle autorità per la lotta contro le mosche.

In particolare, nella stagione estiva, le aperture degli esercizi e dei locali annessi dovranno essere munite di dispositivi atti alla difesa contro le mosche. Le porte di accesso dall'esterno dovranno essere munite di tende pendute.

Art. 26

Esposizione dell'autorizzazione e delle tariffe

L'autorizzazione per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento deve essere esposta nei locali dell'esercizio stesso, a visione del pubblico, unitamente alle tabelle contenenti *l'orario di apertura e di chiusura e la tariffa dei corrispettivi per i vari servizi*.

Art. 27

Orario di apertura dell'esercizio

Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi artigianali per le attività disciplinate dal presente regolamento saranno determinati dal Sindaco, sentite le proposte delle organizzazioni di categoria, ed in caso di disaccordo, sentita la commissione consultiva di cui all'art. 7.

CAPO III.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI GIÀ ESISTENTI

Art. 28

Esercizi già esistenti

“soppresso”

Art. 29

Requisiti igienici degli esercizi già esistenti

“soppresso”

Art. 30

Mancata regolarizzazione degli esercizi già esistenti

“soppresso”

Art. 31

Applicazione di altre norme

Per quanto non previsto nel presente regolamento, valgono le leggi e regolamenti generali in vigore, e, in particolare, le disposizioni contenute nella legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, nel Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R. D. 27 luglio 1934, n. 1265 e dalla Legge 17 agosto 2005, n. 174

Art. 32

Penalità

1. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscano un reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e soggette alle sanzioni previste dall'art. 7-bis del D. Lgs. 267 del 18.08.2000.

2. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previsti dalla presente legge, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti per importi non inferiori a 250 e non superiori a 5.000 euro, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Art. 33

Provvedimenti d'urgenza

Indipendentemente dall'applicazione delle penalità contemplate nell'articolo precedente, nei casi contingibili e d'urgenza determinati da ragioni di igiene, anche se non previsti dal presente regolamento, potranno essere adottati dal Sindaco provvedimenti d'ufficio a norma dell'art. 153 del Testo Unico della legge comunale e provinciale approvato con R. D. 4 febbraio 1915, n. 148, quali la chiusura dell'esercizio, la sospensione della licenza, l'allontanamento del personale affetto da malattie infettive e diffuse o non più fisicamente idoneo, la effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie, o qualunque altra misura necessaria e idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità.

Art. 34

Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che^ approvato dagli organi di riscontro, sentito il parere della Commissione provinciale per l'artigianato di cui all'art. 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sarà stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio del Comune.

NORME LEGISLATIVE E DI ESECUZIONE VIGENTI IN MATERIA

Legge 14 febbraio 1963, n. 161 - *Disciplina dell'attività di barbieri, parrucchiere ed affini.*

Legge 23 dicembre 1970, n. 1142 - *Modifiche alla legge 14 febbraio 1963, n. 161 concernente la disciplina dell'attività di barbieri per uomo e donna e mestieri affini.*

Legge 25 luglio 1956, n. 860 - *Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane.*

Legge 19 gennaio 1955, n. 25 - *Disciplina dell'apprendistato.*

Testo Unico Leggi sanitarie, 27 luglio 1934, n. 1265.

Testo Unico Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 153 T. U. Legge Com. e Prov. 4 febbraio 1915, n. 148.

Circolare del Ministero dell'Industria e Commercio (Direz. Gen. Artigianato e Piccole Industrie) n. 169 del 20 maggio 1963.

Circolare del Ministero dell'Interno (Direz. Gen. Sanità Pubblica) n. 159 - Prot. n. 20900.49.25295, del 30 novembre 1936.

Legge 17 agosto 2005 n. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore";

D. L. n. 7 del 31.01.2007;

Legge n. 40 del 2 aprile 2007 di conversione del D. L. n. 7 del 31.01.2007;

Legge Regionale Marche 20 novembre 2007 n. 17.

Codice campo modificato

**“REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI
BARBIERE, PARRUCCHIERE E AFFINI”**

MODIFICA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE – ENTRATA IN VIGORE

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 19.12.2008, esecutiva ai sensi di legge, “Regolamento comunale per l’attività di barbiere, parrucchiere e affini. Adeguamento”

CERTIFICA

- che la modifica al “Regolamento comunale per l’attività di barbiere, parrucchiere e affini. Adeguamento”, è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Mondavio per 15 giorni consecutivi, dal 18.01.2009 al 01.02.2009 al n. 12 di Rep., ed entra in vigore dopo tale pubblicazione.

Mondavio lì, 28.02.2009

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Andrea Volpini)